

Le misure sul contrasto all'evasione. Occhio alla documentazione falsa in caso di verifiche

Fisco, sanzioni penali a chi mente

Tra intermediari e uffici più comunicazioni per i controlli

Pagina a cura
di DUILIO LIBURDI

Sanzioni penali per chi mente al fisco in caso di controlli sulla base di documentazione falsa esibita o trasmessa e maggiori comunicazioni tra gli intermediari e l'amministrazione finanziaria per l'attivazione di controlli: sono queste le due previsioni di maggiore rilievo in tema di contrasto all'evasione contenute nel decreto legge approvato domenica dal consiglio dei ministri. Le misure in questione, peraltro, devono essere coordinate con la previsione generalizzata dell'introduzione del limite di 1.000 euro in relazione alle operazioni effettuate in contanti (si veda articolo a pag. 16).

Trasmissione ed esibizione di documenti e atti falsi. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto prevede espressamente che chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del dpr n. 600 del 1973, e agli articoli 51 e 52 del dpr n. 633 del 1972, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito ai sensi dell'articolo 76 del dpr n. 445 del 2000. In pratica, se in occasione di una attività di controllo effettuata ai fini delle imposte sui redditi ovvero dell'Iva si dovesse concretizzare il comportamento delineato dalla norma relativamente agli atti esibiti o trasmessi, il rischio non è solo quello della sanzione amministrativa ma anche di quella penale. Probabilmente, la fattispecie che intende trattare il legislatore attiene alle disposizioni degli articoli 482 e 483 del codice penale in materia di falsità materiale od ideologica fermo restando che la disposizione di specie, dovrà essere coordinata con le specifiche previsioni di natura tributaria di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000. In ogni caso, al di là delle previsioni tecniche, il messaggio che emerge dalla disposizione normativa è chiarissimo e cioè che il mentire al fisco è compor-

tamento suscettibile di generare un riflesso di natura penale.

Dati comunicati dagli intermediari finanziari. La logica degli interventi normativi degli ultimi anni in tema di accertamento e contrasto all'evasione fiscale è sempre stata quella di puntare, in modo particolare, sull'esame dei dati di natura finanziaria. Anche questo provvedimento non fa eccezione introducendo, dal 1° gennaio 2012, un obbligo a carico degli intermediari finanziari di comunicare all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti indicati nell'articolo 7, comma 6, del dpr n. 605 del 1973 nonché ogni informazione sui rapporti in questione e l'importo delle operazioni. In sostanza, il nuovo obbligo di comunicazione è triplice:

- movimentazioni;
- informazioni;
- importi.

Ai fini dell'avvio di tale nuovi flussi di comunicazioni, il successivo comma prevede comunque la necessità di coordinamento con le associazioni di categoria al fine di stabilire le modalità attuative delle nuove previsioni normative con estensione dell'obbligo anche a ulteriori informazioni relative ai rapporti di specie e necessarie ai fini dei controlli fiscali. Un rafforzamento, quindi, dei poteri a disposizione dell'amministrazione finanziaria in quanto, attualmente, la norma di cui al dpr n. 605 del 1973 prevede un obbligo di evidenza dei rapporti di natura finanziaria con successiva trasmissione dei dati in caso di richiesta a fini di controllo. La novità sta nel fatto che le movimentazioni e gli ulteriori dati formeranno oggetto di trasmissione periodica e non è difficile ipotizzare che, trattandosi di ampliamento di un potere di natura procedurale, tale trasmissione potrà riguardare anche anni precedenti al 2012 con logiche conseguenze sulla possibilità di accertamento nei confronti dei contribuenti. Infatti, il decreto legge afferma che oltre alle finalità già previste, i dati in questione saranno utilizzati dall'Agenzia delle entrate per la individua-

zione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo. In forza della nuova previsione viene abrogato quanto previsto dalla legge n. 148 del 2011 laddove tale ultima norma consentiva di derogare al disposto del comma 11 dell'articolo 7 del dpr n. 605 del 1973 al fine di preparare delle liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo. La logica del nuovo intervento non appare differente, anzi, per alcuni aspetti, appare ancora più capillare in quanto individua con sufficiente precisione gli elementi, ovvero i nuovi elementi che saranno oggetto di trasmissione dagli intermediari finanziari all'anagrafe tributaria e dunque all'Agenzia delle entrate. Naturalmente, deve ritenersi che questo intervento sia da coordinare, per logica, con l'introduzione del nuovo limite massimo pari a 1.000 euro per l'effettuazione di operazioni in contanti. In altri termini, il quadro che si delinea è quello di una forte stretta sull'uso del contante ed un forte indirizzo sull'utilizzo di strumenti tracciabili da parte degli operatori finanziari che portano, in modo sostanzialmente automatico all'effettuazione di comunicazione all'agenzia delle entrate con dati utilizzabili per i controlli.

Ulteriori previsioni. Sempre nell'articolo 11, in tema di emersione della base imponibile, vengono previsti gli incroci dei dati tra Inps e Agenzia delle entrate nonché delle modifiche a quanto previsto dal decreto legge n. 70 del 2011 in tema di attività di controllo effettuata dalle pubbliche amministrazioni:

- da un lato viene meno il richiamo alla unificazione dell'attività di controllo che viene sostituito con quello della programmazione;

- viene meno anche il riferimento alla cadenza massima semestrale e alla durata non superiore a 15 giorni. Tale previsione, però, non tocca le modifiche apportate all'articolo 12 dello statuto dei diritti del contribuente ad opera dello stesso d. l. n. 70 del 2011.

© Riproduzione riservata